

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MENCHINELLI, ALBARELLO e NALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1971

Estensione dei benefici previsti per gli ex deportati e perseguitati politici anche agli ex deportati ed internati civili in Germania e nei territori occupati dai tedeschi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, come è noto, ha dato luogo a controversie interpretative per dirimere le quali è stata proposta una legge apposita approvata in data 4 ottobre corrente anno.

Quest'ultima legge di interpretazione ha lasciato esclusi dai benefici della 336 i dipendenti ex deportati ed ex perseguitati.

Per ovviare a questa lacuna è stata promulgata una leggina n. 541 dell'8 luglio 1971 che estende i benefici a tutti gli ex deportati e perseguitati politici.

Purtroppo nella specificazione della categoria è avvenuto che sia stata inserita: « agli ex deportati ed agli ex perseguitati sia politici che razziali ».

Col che è rimasta esclusa la categoria degli ex deportati « civili » in Germania e nei territori occupati dai tedeschi che subirono

violenze e persecuzioni solo perchè rastrellati per rappresaglia.

Per porre riparo a tale ingiustizia si presenta questo disegno di legge che estende i benefici della 336 del 24 maggio 1970 appunto anche agli ex deportati civili in Germania e nei territori occupati dai tedeschi nella guerra 1940-45.

I colleghi debbono tener conto che la categoria dei deportati civili ha già avuto in altra materia riconoscimento di equiparazione agli ex combattenti, così come con decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, per estensione dei benefici previsti dal regio decreto 30 settembre 1922, n. 1920, ai patrioti combattenti ed ai « cittadini deportati dal nemico », con legge 14 marzo 1961, n. 130, recante riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico, con legge 20 febbraio 1958, n. 55, per riconoscimento dei periodi di lavoro coatto e di cattività agli ex deportati ed internati civili in Germania.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica oltre che agli ex deportati ed agli ex perseguitati sia politici che razziali, di cui alla legge 8 luglio 1971, n. 541, anche agli ex deportati ed internati civili in Germania e nei territori occupati dai tedeschi.